

N. R.G. 4504-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera  
circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4504-1/2024 promossa da:

, con l'avv. PERINI VALERIA

RICORRENTE

contro

QUESTURA DI RAVENNA - MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

**Decreto di sospensiva ex artt. 5 comma 2 e 19-ter D.lgs. 150/2011**

La Giudice, Dott.ssa Diana Genovese,

VISTO il ricorso ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera d), D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, 19-ter D.lgs. 150/2011 e l'istanza di sospensiva ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 150/2011, proposto nell'interesse del ricorrente, avverso il provvedimento del Questore con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno a norma dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

RITENUTA l'applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall'art. 19-ter D.lgs. 150/2011, vertendosi in ipotesi di controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per cui trovano applicazione l'art. 32, comma 3, D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e gli artt. 3 d-bis, L. 13/217 e 19-ter D.lgs. 150/2011;

OSSERVATA la tempestività del ricorso;

RILEVATO, in via preliminare, che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per "protezione speciale" è stata presentata dall'odierno ricorrente presso la Questura di Ravenna in data 27.3.2023, ossia dopo l'entrata in vigore del D.l. n.20/2023, che ha soppresso il terzo e quarto periodo di cui al co. 1.1. dell'art. 19 T.U.I., ma prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (Legge n. 50/2023 entrata in vigore il 6 maggio 2023), che ha abrogato la parte dell'art. 19 co. 1.2. T.U.I. che prevedeva il diritto a chiedere direttamente in Questura il permesso di soggiorno per protezione speciale;

RITENUTO, pertanto, che il provvedimento impugnato si palesi *prima facie* illegittimo laddove il rifiuto emesso dalla Questura si basa su un parere sfavorevole della Commissione territoriale la



quale si è erroneamente dichiarata “incompetente” all’espressione de parere in ragione del fatto che “l’istanza veniva presentata in data successiva al 10.3.2023”;

RITENUTO, invero, che la Commissione territoriale avrebbe dovuto esprimere il relativo parere in merito all’istanza avanzata posto che al momento della presentazione dell’istanza (27.3.2023) non era ancora entrata in vigore la legge di conversione n.50/2023;

RILEVATO, inoltre, che il ricorrente è in Italia da diversi anni ed ha documentato lo svolgimento nell’ultimo periodo di attività lavorativa in regola;

RITENUTO, invero, che la valutazione delle suddette circostanze non può essere pretermessa sulla scorta della novella normativa di cui al D.l. 20 del 2023 che ha inciso, abrogandolo, sulla seconda parte del comma 1.1, dell’art. 19 del D.lgs. n. 286/98 (come sostituito dal D.l. 130/2020) dal momento che permane il dovere di valutare il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali, tra i quali va annoverato quello assunto dall’Italia con la sottoscrizione della CEDU; sul punto, invero, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha evidenziato che “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 Cedu e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Civ. n. 28162/2023);

RITENUTO, quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta, che nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, pur essendovi necessità di approfondimento istruttorio in ordine ai presupposti di cui all’art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 386;

RITENUTO che l’irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione *inaudita altera parte* del provvedimento impugnato;

**P.Q.M.**

*VISTI gli artt. 5 e 19-ter del D.lgs. 150/2011*

**SOSPENDE** l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, salva ogni valutazione all’esito dell’udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del provvedimento;

**DISPONE** per l’effetto la restituzione alla parte ricorrente della ricevuta comprovante la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avente efficacia legale di permesso di soggiorno provvisorio con facoltà di svolgere attività lavorativa, mediante rilascio a cura della Questura del codice fiscale.



**MANDA alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.**

Bologna, 04/04/2024

**La Giudice**

**Dott.ssa Diana Genovese**

